

COMUNE DI REGALBUTO

PROVINCIA DI ENNA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1

Istituzione e composizione

1. Sono istituite nel Comune di Regalbuto le Commissioni Consiliari permanenti formate da Consiglieri Comunali, per settori organici di materie e per gli atti di competenza consiliare.
2. Le Commissioni sono composte da soli Consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione non potrà essere superiore a 1/3 dei Consiglieri comunali in carica e ciascun consigliere potrà far parte di più Commissioni.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti e organismi dipendenti e/o sovvenzionati dal Comune.
5. Alle Commissioni può essere assegnato il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame e alla votazione del Consiglio, previa acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.
6. Ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti è attribuito un gettone di presenza di € uno per ogni seduta.

ART. 2

Numero delle Commissioni e materie di competenza

1. Le Commissioni istituite sono in numero di TRE e trattano rispettivamente le seguenti materie:

1° COMMISSIONE

Statuto, Regolamenti, Decentramento, Partecipazione, Sport, Cultura, Scuola, Spettacolo, Turismo, Risorse giovanili, Solidarietà sociale, Contenzioso, Affari Generali, Formazione, Servizi demografici, Polizia urbana, Annona, Viabilità, BB.CC.AA.

2° COMMISSIONE

Lavori pubblici, Urbanistica, Ambiente, Sviluppo del Territorio, PRG e strumenti urbanistici, Ecologia, Igiene e sanità, Protezione civile, Edilizia pubblica e privata, Cimitero, Servizi tecnico-manutentivi, Agricoltura, Verde pubblico, attività produttive, Commercio, Artigianato.

3° COMMISSIONE

Finanza, Bilancio, Programmazione economica, Sviluppo economico, Gestione contabilità, Patrimonio, Analisi e progettazione dell'organizzazione delle risorse umane, Gestione amministrativa e contabile del personale, Fiscalità locale, Contenzioso tributario, Imposte e tasse, Acquedotto, Debiti fuori bilancio.

Art. 3

Presidenza e convocazione

1. Ciascuna Commissione permanente è presieduta dal presidente della Commissione o, su una sua delega, dal Vice Presidente della Commissione, eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione, da tenersi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente comunica l'insediamento della Commissione e le sue eventuali variazioni al Consiglio comunale, al Sindaco, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale e agli Organismi di partecipazione popolare, se costituiti.
5. Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione stessa. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente, su propria determinazione o su richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un terzo dei membri della Commissione, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione deve essere tenuta entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto o nelle forme ufficioso, con l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, da comunicarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno 48 ore prima dell'adunanza o, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.
8. Della convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco e agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, che sono tenuti a intervenire, se richiesti, e a relazionare in merito ai punti all'ordine del giorno.
9. Alle riunioni delle Commissioni partecipano, se richiesti, i funzionari o loro delegati per relazionare in merito agli argomenti in discussione, il Collegio dei Revisori, esperti, tecnici, legali rappresentanti di parte sociale ed economiche, rappresentanti di organismi titolari di interessi diffusi per l'esame di specifici argomenti.

Art. 4
Riunione delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno metà più uno dei componenti in carica.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale nominato dal segretario Generale. Esso avrà diritto al compenso per il lavoro straordinario eventualmente prestato per l'espletamento dell'incarico. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte dal componente più giovane tra i presenti.
3. Spetta al Segretario della Commissione curare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e il loro deposito preventivo. Egli cura ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso, unitamente al presidente, sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza .
4. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile dell'area competente per materia e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Sono esclusi dalla citata procedura gli argomenti trattati dalla Commissione in sedute segrete.

ART. 5
Funzioni delle Commissioni

1. Le commissioni permanenti esercitano funzioni propositive, di controllo e consultive.
2. Le commissioni permanenti sono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico – amministrativo allo stesso attribuiti, anche mediante valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente degli investimenti.
3. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente o rinviati dal Consiglio. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni tutte le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale.
4. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, entro dieci giorni dalla richiesta di parere, riferendo al Consiglio con relazioni inviate anche al Sindaco e illustrate all'Assemblea consiliare da un relatore designato dalla Commissione.
5. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al responsabile dell'Area competente per materia, per la necessaria istruttoria. La proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio.
6. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e i pareri sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita alla Commissione, che può reiterarla con gli adeguamenti ai contenuti e

alle osservazioni degli organi tecnico-amministrativi, o mantenendo il testo originario purchè sia assicurata l' eventuale copertura finanziaria. Si prescinde dal parere delle Commissioni Consiliari ove lo stesso non sia stato reso entro i termini sopra indicati.

ART. 6

Funzionamento delle Commissioni

1. Due o più Commissioni+ possono essere convocate dal Presidente del Consiglio, in seduta comune, anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l'esame di questioni che abbiano attinenza con le materie di competenza di ciascuna di esse.
2. La seduta comune è presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Presidente di una delle Commissioni interessate designato dallo stesso Presidente del Consiglio.
3. La riunione è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti complessivi delle commissioni convocate e almeno un terzo di ognuna. Ogni Commissione, per questioni di particolare importanza, può chiedere ad altre Commissioni, che devono adempiere entro sei giorni, un parere anche limitatamente a singoli punti.
4. Per ciascuna questione o proposta, la commissione può nominare un proprio relatore.
5. In ogni caso, per la riunione del Consiglio, dovranno essere rispettati i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
6. Per ogni commissione sarà istituito un apposito registro con l' indicazione, anche temporanea , degli atti esaminati e dei pareri espressi.

ART. 7

Commissione d' indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l' Amministrazione Comunale, può deliberare, su proposta di almeno tre consiglieri, l' istituzione di una commissione di indagine, definendone nel frattempo l' oggetto, l' ambito, i poteri e il termine per riferire all' assemblea consiliare.
2. La Commissione, eletta dal Consiglio, è composta da cinque consiglieri comunali designati dai Capi Gruppo in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3. La Commissione, presieduta da un Presidente designato dai consiglieri di minoranza, che ne coordina l' attività, può disporre audizioni e ha diritto di esaminare tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all' oggetto dell' inchiesta.
4. La Commissione per l' espletamento dell' incarico, ha il potere di ascoltare gli Amministratori, rappresentanti del Comune, il Segretario Comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall' oggetto di indagine.
5. I verbali della Commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dagli Organi preposti e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati delle indagini, riservati fino

alla presentazione al Consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati delle indagini, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.

ART. 8

Commissioni di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di controllo e garanzia, può nominare, come previsto dall'art. 42 dello Statuto Comunale, una Commissione composta con criteri di professionalità affidando la presidenza ad uno dei consiglieri delle minoranze.
2. Il Presidente è nominato in una votazione cui prendono parte unicamente i consiglieri delle minoranze.
3. Con la deliberazione di nomina il Consiglio indicherà le funzioni ed i compiti della Commissione determinando gli ambiti di competenza della Commissione.
4. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sui lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ART. 9

Garanzie per le minoranze

1. Nell'ambito del Consiglio e delle Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze e il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea.

ART.10

Commissioni pari opportunità

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione per le pari opportunità tra Uomo e Donna al Fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.
2. I componenti, anche esterni, della Commissione sono nominati dal Consiglio secondo criteri di massima rappresentatività culturale, sociale, politica ed economica.
3. La commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alle politiche e alle problematiche inerenti le pari opportunità. A tal fine può avvalersi del contributo qualificato di associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà sociali.

ART. 11
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la scadenza del prescritto periodo di pubblicazione all' Albo pretorio del Comune.
 2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni riferimento inerente la materia, contenuto in precedenti regolamenti, che con il presente si intende abrogato in ogni sua parte.
 3. Sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Approvare il Regolamento, con la variazione proposta dal Consigliere Carambia, per l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti, composto di n. 11 articoli, e che al presente atto viene allegato per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di istituire le Commissioni Consiliari permanenti nella composizione che segue:

1° COMMISSIONE

Statuto, Regolamenti, Decentramento, Partecipazione, Sport, Cultura, Scuola, Spettacolo, Turismo, Risorse giovanili, Solidarietà sociale, Contenzioso, Affari Generali, Formazione, Servizi demografici, Polizia urbana, Annona, Viabilità, BB.CC.AA.

2° COMMISSIONE

Lavori pubblici, Urbanistica, Ambiente, Sviluppo del Territorio, PRG e strumenti urbanistici, Ecologia, Igiene e sanità, Protezione civile, Edilizia pubblica e privata, Cimitero, Servizi tecnico-manutentivi, Agricoltura, Verde pubblico, attività produttive, Commercio, Artigianato.

3° COMMISSIONE

Finanza, Bilancio, Programmazione economica, Sviluppo economico, Gestione contabilità, Patrimonio, Analisi e progettazione dell'organizzazione delle risorse umane, Gestione amministrativa e contabile del personale, Fiscalità locale, Contenzioso tributario, Imposte e tasse, Acquedotto, Debiti fuori bilancio.